



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628 – 06/23318983 – 06/23318985

sito internet: www.flp.it Email: flpposta@SoftHome.net

Segreteria Generale

Prot. n. 105/FLP/2003

Roma, 04 febbraio 2003

NOTIZIARIO N° 05

Alle OO.SS. federate alla FLP
Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

e p.c. Alla Confederazione U.S.A.E.
ROMA

COMPARTO MINISTERI L'ARAN RISPONDE A VARI QUESITI (2° PARTE)

A seguito di vari quesiti presentati dai alcuni responsabili dei Ministeri, inerenti norme contrattuali del personale dei livelli e relazioni sindacali, l'ARAN ha provveduto a fornire le relative risposte, in data 20 gennaio 2003, reperibili anche sul sito internet della stessa Agenzia, che la FLP riporta di seguito:

CONGEDI PARENTALI

➤ **Quesito:**

C 1 - I primi trenta giorni di congedo parentale (ex astensione facoltativa) interamente retribuiti, di cui all'art. 10, comma 2, del CCNL integrativo del 16 maggio 2001, se non fruiti nel primo anno, possono essere utilizzati entro gli otto anni di vita del bambino, conservando il diritto alla retribuzione al 100%?

Risposta:

La disciplina di maggior favore relativa all'istituto del congedo parentale contenuta nel contratto si muove pur sempre nella cornice legale dell'art. 34 del d.lgs. 151/2001 e, quindi, non modifica le condizioni generali ivi previste per l'erogazione del trattamento economico.

Di conseguenza, il trattamento economico intero è corrisposto per i primi trenta giorni, in via generale, se il congedo è fruito prima del compimento del terzo anno di vita del bambino. Se, invece, essi sono richiesti dopo il triennio, il trattamento economico è corrisposto per l'intero solo in presenza dei requisiti richiesti dalla norma di legge per



l'erogazione dell'indennità pari al 30% della retribuzione (cioè se il reddito del genitore che richiede il congedo sia inferiore al minimo previsto dal decreto legislativo medesimo)

➤ **Quesito:**

C 2 – Il personale dipendente che fruisce delle due ore di riduzione oraria per allattamento può svolgere lavoro straordinario?

Risposta:

In merito si osserva che tale eventualità è strettamente correlata all'articolazione oraria scelta dalla lavoratrice. In particolare, laddove quest'ultima chieda di usufruire dei periodi di riposo previsti dall'art. 39 del d. lgs. 151/2001 all'inizio o durante il proprio orario di lavoro giornaliero, nulla vieta che essa possa prestare lavoro straordinario

Al contrario, qualora le due ore di riposo siano fruite alla fine dell'orario di lavoro, sebbene in merito i contratti ovvero il d. lgs. 151/2001 non contengano alcuna espressa previsione contraria, appare poco conforme allo spirito della norma obbligare la lavoratrice al rientro in servizio per prestare lavoro straordinario

➤ **Quesito:**

C 3 – In caso di fruizione di congedo parentale retribuito al 30% maturano le ferie e la tredicesima mensilità.

Risposta:

Al riguardo occorre precisare che il comma 2, lett. C) dell'art. 10 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001 ha derogato l'art. 7, comma 5, della legge 1204/1971, oggi confluito nell'art. 34 del d. lgs. 151/2001, esclusivamente per quanto attiene i primi 30 giorni di congedo parentale, i quali sono interamente retribuiti e calcolati ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità.

Nulla è innovato per i successivi 5 mesi. Essi sono computati ai fini dell'anzianità di servizio ma non anche per quanto attiene la maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

L'UFFICIO STAMPA